



Parte ordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 2 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

Signori Azionisti,

il 27 ottobre 2018 l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie per una durata di diciotto mesi dalla data dell'adozione della delibera che nel frattempo è pertanto scaduta. Vi sottoponiamo quindi una delibera relativa ad un nuovo Programma di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La richiesta si inquadra negli obiettivi del Piano Strategico 2019-23 in materia di dividendi e di utile per azione. Non è stato possibile sottoporla all'assemblea dello scorso anno in quanto la raccomandazione BCE del 27 marzo 2020 indicava agli enti creditizi di non distribuire dividendi e di astenersi dall'acquisto di azioni proprie fino al 1° ottobre 2020, termine poi prorogato al 1° gennaio 2021. Come noto tale raccomandazione è venuta meno lo scorso 23 luglio con effetto 30 settembre e pertanto il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di riprendere il programma previsto dal Piano.

Tenuto conto che il CET1 ratio al 30 giugno scorso ha raggiunto il 16,31%, Vi proponiamo l'avvio di un nuovo Programma di acquisto e alienazione di azioni proprie per n. 25.871.097 azioni pari al 3%¹ del capitale sociale corrente nel rispetto delle previsioni dell'art. 2357 del Codice Civile, subordinatamente al rilascio della prescritta autorizzazione BCE. Le azioni acquistate potranno essere utilizzate, a seconda delle esigenze e delle opportunità che il Consiglio di Amministrazione avrà modo di valutare, sia nell'ambito di eventuali operazioni di crescita esterna, sia in esecuzione di piani di compensi, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari a favore del personale del Gruppo. Si precisa che le azioni proprie, ove non si profilino esigenze quali quelle appena indicate, potranno essere altresì annullate, previa approvazione della relativa delibera sottoposta alla odierna Assemblea Straordinaria (cfr. infra). Sul punto, si sottolinea, infatti, che la Banca non può e non potrà comunque detenere un numero di azioni ordinarie proprie complessivamente superiore al limite imposto dalla normativa prudenziale vigente, pari al 3% del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta sino al primo tra i seguenti termini: (a) 18 mesi a far data dalla delibera assembleare e (b) 12 mesi dalla data dell'autorizzazione BCE; l'autorizzazione all'utilizzo delle medesime azioni è invece richiesta senza limiti temporali. Gli acquisti potranno avvenire in una o più volte nel rispetto della normativa e saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque in conformità all'autorizzazione BCE; comporteranno un'equivalente riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione nel passivo di Bilancio di una specifica voce. Da un punto di vista prudenziale l'importo massimo autorizzato dalla BCE verrà dedotto dal patrimonio di vigilanza sin dal momento del rilascio dell'autorizzazione, a prescindere dagli effettivi acquisti.

¹ Al netto delle azioni proprie già in portafoglio.



Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, il volume di azioni acquistate in ogni giorno di negoziazione non potrà eccedere il 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato e nessuna operazione di acquisto potrà avvenire ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Inoltre, il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore a € 0,51² mentre il prezzo massimo non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte, sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Fermo quanto precede, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto di eventuali ulteriori limiti operativi interni o previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e delle indicazioni eventualmente ricevute dalle competenti Autorità di Vigilanza.

In ogni caso la negoziazione delle azioni proprie non potrà inoltre avere luogo nei 30 giorni precedenti l'annuncio dell'approvazione dei risultati di esercizio o di un resoconto intermedio che Mediobanca renda pubblico.

Gli atti dispositivi delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti: i) mediante vendita, sul mercato e "fuori mercato" (OTC); ii) nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento, ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie; iii) per assegnazione a favore del personale del Gruppo Mediobanca, in esecuzione di piani di compensi, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda nuovamente che, in alternativa, le azioni proprie potranno anche formare oggetto di annullamento, previa approvazione dell'altra delibera in materia sottoposta alla odierna Assemblea Straordinaria. Gli atti dispositivi saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Nei limiti indicati ai paragrafi precedenti, potranno essere effettuate operazioni successive di acquisto e di vendita delle azioni proprie.

Per completezza di informativa, come richiamato, Vi segnaliamo che il Consiglio sottopone all'odierna Assemblea in sede straordinaria la proposta di annullamento delle azioni proprie rivenienti da questa autorizzazione (massime n. 25.871.097) e di quelle detenute in portafoglio alla data della presente relazione (massime n. 22.581.461), senza riduzione nominale del capitale sociale in considerazione dell'assenza di valore nominale, alla cui relazione si rinvia per ulteriori informazioni.

² parità contabile a seguito della cancellazione di massime n. 22.581.461 azioni proprie



Nel corso del Programma in proposta, si ricorda nuovamente che la Banca non potrà comunque detenere un numero di azioni ordinarie proprie complessivamente superiore al limite imposto dalla normativa prudenziale vigente del 3% del capitale sociale corrente.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

alla luce di quanto precede, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione, visti in particolare gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l'art. 132 del Decreto Legislativo 58/1998 e l'art. 144-bis del Regolamento CONSOB 11971/99,

delibera di:

- 1) autorizzare sino al primo tra i seguenti termini: (a) 18 mesi a far data dalla delibera assembleare e (b) 12 mesi dalla data dell'autorizzazione BCE, l'acquisto di azioni ordinarie emesse dalla Società - previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 77-78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013 modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019- e l'utilizzo delle stesse, senza limiti o vincoli temporali i) mediante vendita, sul mercato e "fuori mercato" (OTC); ii) nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento, ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie; iii) per assegnazione a favore del personale del Gruppo Mediobanca, in esecuzione di piani di compensi, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per dare corso agli atti di acquisto e di alienazione delle azioni come sopra autorizzati e così, a titolo esemplificativo, per:
 - stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e delle alienazioni delle azioni proprie;
 - compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità, necessari all'attuazione della presente delibera;
- 3) conferire all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie per l'adeguamento ad eventuali sopravvenienti modifiche normative o indicazioni degli Enti Regolatori e/o Autorità di Vigilanza.

Milano, 23 settembre 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE